

N. 01490/2008 REG.SEN.
N. 00476/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 476 del 2005, proposto da:

ELCITER S.r.l., con sede in Casalcermelli (AL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Bormioli e Alessandro Re, con domicilio eletto in Torino, via Cernaia, 31, presso lo studio del secondo;

contro

- il Comune di Novi Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto in Torino, via Paolo Sacchi, 44, presso lo studio del medesimo;
- il Comune di Bosco Marengo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, con domicilio eletto in Torino, via E. De Sonnaz, 19, presso l'avv. Antonio Fiore;

nei confronti di

- Responsabile dello Sportello Unico ex Dpr 447/98, presso il Comune di Novi Ligure, non costituito in giudizio;
- Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
- Provincia di Alessandria, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
- Azienda Regionale A.S.L. n. 20-Alessandria, in persona del legale

rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – A.R.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

- del provvedimento prot. n. 4562, assunto in data 27 gennaio 2005 dal Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive di Novi Ligure e dal Responsabile della Struttura Unica, con il quale è stato sospeso il procedimento avviato dalla Elciter S.r.l. ai sensi del D.P.R. n. 447/98 e sono stati trasmessi i relativi atti alla Provincia di Alessandria;

- di ogni atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso;

e per la condanna

degli intimati, eventualmente in solido tra loro, al risarcimento del conseguente danno;

2) quanto ai primi motivi aggiunti:

- del provvedimento, prot. n. 1215 del 25 febbraio 2005, assunto dal Funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Bosco Marengo, con il quale è stata comunicata alla Elciter S.r.l. la decisione sindacale di sospendere ogni determinazione sull'istanza di permesso di costruire, per la realizzazione di tre fabbricati ad uso produttivo in Via Borgata Donna, presentata dalla Società medesima,

- della misura di salvaguardia nonché

- di ogni ulteriore atto presupposto e preparatorio, connesso e conseguente ed in particolare della deliberazione consigliere n. 47 del 4/12/2004 avente ad oggetto adozione di variante parziale al P.R.G.C. ex art. 17, comma 7, l.r. n. 56/77 e s.m.i., nonché della (sconosciuta) delibera di giunta n. 53 del 20/11/2004, già impugnati con separato ricorso R.G.R. n. 321/2005;

e per la condanna

del Comune di Bosco Marengo al risarcimento del conseguente danno;

3) quanto ai secondi motivi aggiunti:

- del provvedimento, prot. n. 17387 del 22 aprile 2005, comunicato alla Elciter S.r.l. in data 26 aprile 2005, assunto dal Responsabile della Struttura Unica dello Sportello Unico per le attività produttive di Novi Ligure, con il quale è stata respinta l'istanza di permesso di costruire, per la realizzazione di tre fabbricati ad uso produttivo in Via Borgata Donna, presentata dalla Società medesima il

14 ottobre 2004 nonché

- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente ed in particolare del parere rilasciato dalla Commissione edilizia del Comune di Bosco Marengo in data 21 aprile 2005 nonché della nota del responsabile Unico del Comune di Bosco Marengo del 22 aprile 2004, prot. n. 2600, di comunicazione del parere medesimo

e per la condanna

degli intimati Uffici al risarcimento del conseguente danno;

4) quanto ai terzi motivi aggiunti:

per l'annullamento in parte qua

- dell'atto n. 0006899 del 16 novembre 2005, con il quale il Dirigente del Comune di Bosco Marengo ha recepito e comunicato il parere della Commissione edilizia del 4 novembre 2005, concernente la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di tre fabbricati ad uso produttivo in Via Borgata Donna, presentata dalla Elciter S.r.l. il 14 ottobre 2004,

- del menzionato parere rilasciato il 4 novembre 2005 dalla Commissione edilizia del Comune di Bosco Marengo nella parte in cui condiziona il rilascio del permesso di costruire stesso a tre condizioni nonché

- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente ed in particolare delle valutazioni espresse, in data 30/08/2005, dalla Conferenza di servizi convocata per esaminare la predetta istanza presentata dalla Elciter S.r.l., nella parte in cui prescrivono che il permesso di costruire da rilasciare alla Società deve riportare l'informazione che esso viene emesso in area assoggettata a vincolo di fasce di rispetto di totale inedificabilità

e per la condanna

delle intimate Amministrazioni al risarcimento del conseguente danno.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti i tre distinti atti con motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente e l'ulteriore documentazione allegata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Novi Ligure, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione del Comune di Bosco Marengo, con i relativi allegati;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 17 aprile 2008 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 26 marzo 2005, la Elciter s.r.l., per i motivi in esso dedotti, chiedeva l'annullamento – con conseguente condanna al risarcimento del danno - del provvedimento del 27 gennaio 2005 con cui il Responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive aveva sospeso il procedimento avviato dalla medesima società, con domanda del 14 ottobre 2004, per il rilascio di permesso di costruire relativo alla costruzione di due fabbricati ad uso produttivo ed uno a destinazione uffici nel Comune di Bosco Marengo, ai sensi del D.P.R. n. 447/98, e inviato la relativa richiesta alla Provincia di Alessandria, nella convinzione della competenza di quest'ultima a seguire il procedimento, in ragione della ritenuta attinenza con la materia dei rifiuti per la presenza "in loco" di materiali stoccati provenienti da cava limitrofa.

Con motivi aggiunti notificati il successivo 21 aprile 2005 e per le censure ivi dedotte, la Elciter s.r.l. chiedeva l'annullamento – con conseguente condanna al risarcimento del danno – del provvedimento del 25 febbraio 2005 con il quale il Funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Bosco Marengo aveva comunicato la decisione sindacale di sospendere, ai sensi dell'art. 58 l.r. n. 56/77, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che potevano essere in contrasto con la sopravvenuta adozione della variante parziale al P.R.G., di cui alla deliberazione consiliare n. 47 del 4 dicembre 2004, che incideva sull'area interessata alla costruzione dei fabbricati ad uso produttivo richiesti dalla Elciter s.r.l. La società ricorrente impugnava anche tale deliberazione consiliare n. 47/04 e la deliberazione di Giunta n. 53 del 20 novembre 2004, pur rappresentando che tali ultimi due provvedimenti erano stati già impugnati con separato ricorso n. r.g. 321/05.

Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 21 giugno 2005 e per le censure ivi dedotte, la Elciter s.r.l. chiedeva l'annullamento – con conseguente condanna al risarcimento del danno – del provvedimento del 22 aprile 2005 assunto dal Responsabile della Struttura Unica dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Novi Ligure, con cui era stata respinta l'istanza di permesso di costruire del 14 ottobre 2004, in quanto, in base alla adozione della variante parziale al P.R.G.C. di cui alla deliberazione consiliare n. 47/04, l'insediamento richiesto ricadeva nelle fasce di rispetto di captazione dei pozzi ad uso idropotabile, come ridefinite dallo strumento urbanistico.

Si costituivano in giudizio i Comuni di Bosco Marengo e di Novi Ligure, chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con un terzo atto contenente motivi aggiunti notificato il 13 gennaio 2006 e per le censure ivi dedotte, infine, la Elciter s.r.l. chiedeva l'annullamento – con conseguente condanna al risarcimento del danno - del provvedimento del 16 novembre 2005 con cui il Funzionario responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bosco Marengo, richiamando il parere reso dalla Commissione Edilizia, comunicava l'esito favorevole a condizione del rispetto di alcune prescrizioni di cui al richiamato parere nonché delle valutazioni espresse dalla Conferenza di servizi del 30 agosto 2005 convocata dal Responsabile dello Sportello Unico sopra menzionato proprio su richiesta della Elciter s.r.l.

In prossimità della pubblica udienza il Comune di Bosco Marengo depositava ulteriore documentazione tra cui, per quel che rileva: 1) copia della deliberazione della Giunta comunale n. 32 dell'8 maggio 2006, con la quale si approvava ed adottava un progetto predisposto da un professionista all'uopo incaricato relativo alla ridefinizione delle zone di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile presenti sul territorio comunale, richiedendo alla Regione Piemonte la relativa approvazione; 2) copia della determina regionale n. 17 del 25 gennaio 2007 con la quale erano rideterminate e ridimensionate le aree di salvaguardia dei tre pozzi che alimentano l'acquedotto comunale di Bosco Marengo, con invito al Comune di Bosco Marengo a recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia in questione; 3) copia della nota del 6 febbraio 2008 con la quale il Funzionario Responsabile del Comune di Bosco Marengo, richiamando i provvedimenti sopra menzionati, comunicava alla Elciter s.r.l. che la variante urbanistica di cui alla deliberazione consiliare n. 47/04 risultava decaduta a seguito di quanto approvato dalla Regione Piemonte, che la determina regionale era in fase di recepimento nello strumento urbanistico generale e che "...Nulla osta al rilascio dei permessi di costruire di cui all'oggetto previa acquisizione da parte dello scrivente della seguente documentazione integrativa. Autorizzazione ai sensi di legge per lo scarico in acque superficiali. Autorizzazione da parte di tutti i proprietari dei fondi interessati dalla posa della tubazione di scarico".

Sia il Comune di Bosco Marengo che la società ricorrente depositavano memorie in relazione all'ultima documentazione richiamata.

In particolare, il Comune di Bosco Marengo evidenziava che in seguito agli ultimi provvedimenti in questione la società ricorrente non aveva più interesse alla pronuncia di illegittimità dei provvedimenti impugnati e che, sulla residuale questione risarcitoria, non sussisteva alcuna colpa dell'amministrazione comunale in quanto il diniego del permesso di costruire richiesto era fondato su una variante allo strumento urbanistico generale all'epoca sussistente, introdotta da una deliberazione comunale ritenuta legittima da questo Tribunale che, nel frattempo, con sentenza di questa Sezione n. 447/2008 del 20 marzo 2008, aveva rigettato il relativo ricorso proposto dalla Elciter s.r.l e solo con la

successiva determina regionale le zone di captazione erano state ridefinite consentendo l'esito favorevole del procedimento con la nota comunale del 6 febbraio 2008, comunque non impugnata.

Dal canto suo, la Elciter s.r.l. evidenziava che gli effetti processuali della D.G.C. n. 32/2006, della determinazione regionale n. 17/2007 e della nota comunale del 6 febbraio 2008 non potevano dare luogo a cessazione della materia del contendere, che richiede l'eliminazione del provvedimento impugnato con efficacia "ex tunc", in senso pienamente satisfattivo per il ricorrente, ma, eventualmente, secondo un apprezzamento lasciato a questo Tribunale, il venire meno dell'interesse ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati e la improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, fatta salva la domanda di risarcimento del danno, in ordine al ritardo nella realizzazione del progettato intervento edilizio rispetto ai tempi programmati, e di rifusione delle spese processuali, insistendo, in subordine, comunque per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente soffermarsi in ordine ai profili processuali derivanti dall'adozione degli ultimi provvedimenti sopra richiamati, secondo quanto prospettato dalle parti.

Il Collegio concorda con quanto evidenziato dalla Elciter s.r.l. in ordine all'insussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Per dare luogo a tale modalità di accertamento di una causa di improcedibilità del ricorso è necessario verificare se il provvedimento sopravvenuto abbia determinato in modo completo ed esaustivo la realizzazione della pretesa fatta valere dalla parte ricorrente. In questa prospettiva si colloca il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale a tal fine è necessario verificare il rapporto amministrativo controverso e il contenuto del provvedimento sopravvenuto in ordine alle possibili utilità derivanti dalla pronuncia (Cons. Stato, sez. IV, 19.5.08, n. 2293 e sez. V, 13.8.07, n. 4449).

Allo scopo è necessario individuare un supporto processuale, più che nella concorde dichiarazione delle parti - comunque assente nel caso di specie - nella produzione di una prova documentale che l'Amministrazione abbia posto in essere provvedimenti con portata totalmente satisfattiva delle pretese della parte ricorrente (TAR Lazio, sez.II, 7.1.08, n. 70 e TAR Puglia, Le, 21.6.93, n. 227).

Nella presente fattispecie, i provvedimenti di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 32/2006 e alla determina regionale n. 17/2007 e, soprattutto, alla nota comunale del 6 febbraio 2008 non appaiono completamente satisfattivi della pretesa sostanziale della società ricorrente, tesa ad ottenere l'annullamento - e quindi la rimozione "ex tunc" dall'ordinamento - dei provvedimenti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti che impedivano, comunque, il

rilascio del permesso di costruire richiesto, allo stato ancora non conseguito.

Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla società ricorrente, tutto ciò non è (ancora) accaduto, in quanto i provvedimenti regionali hanno solo ridefinito e rideterminato le fasce di rispetto dai pozzi di captazione – elemento sostanziale sul quale si era fondata la reiezione della domanda di permesso di costruire – e la nota comunale si è limitata a comunicare il nulla osta al richiesto permesso di costruire, sottoponendolo a prescrizioni.

Indipendentemente dalla questione legata alla mancata impugnazione di tale nota, rilevata dal Comune di Bosco Marengo, il Collegio rileva che non si riscontra la presenza di un provvedimento pienamente satisfattivo per le pretese della società ricorrente idoneo a configurare una dichiarazione di cessata materia del contendere.

Pur in assenza di chiara e specifica dichiarazione della parte ricorrente, però, può configurarsi il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia, dato che non sussistono oltremodo gli impedimenti di ordine generale al rilascio del permesso di costruire richiesto in seguito alla nota del 6 febbraio 2008 sopra richiamata e, di conseguenza, l'interesse all'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti, ormai superati dalla nuova determinazione comunale.

In assenza di accordo sulla compensazione delle spese processuali, però, residua il profilo risarcitorio, di cui al ricorso e ai motivi aggiunti, comprensivo anche delle spese di lite, su cui insiste la Elciter s.r.l. tanto negli ultimi scritti difensivi quanto alla pubblica udienza per cui, di conseguenza, permane, ad avviso del Collegio, un interesse, sia pure strumentale ed incidentale, alla residua pronuncia di questo Tribunale sotto il profilo evidenziato, quantomeno al fine della (eventuale) c.d. "soccombenza virtuale".

Ebbene, in relazione al ricorso introduttivo con il quale la società ricorrente chiedeva l'annullamento della nota con la quale il Responsabile dello Sportello Unico competente aveva sospeso il procedimento in attesa delle attività ritenute di competenza della Provincia di Alessandria in presenza di materiale di riporto da cava ritenuto assimilabile a "rifiuto" ex art. 33 d.lgs. n. 22/97, il Collegio rileva che, sotto tale prospettiva, pur evidenziando il sopravvenuto difetto di interesse per quanto sopra illustrato, il ricorso, sotto il profilo della "soccombenza virtuale", poteva considerarsi fondato per quanto dedotto, in misura assorbente rispetto agli altri motivi, con il secondo motivo di ricorso per il riscontrato difetto di motivazione e di istruttoria.

Come evidenziato dalla società ricorrente, infatti, la richiesta di autorizzazione alla realizzazione dei tre capannoni evidenziava che era riferita al deposito e stoccaggio di materiale lapideo destinato ad essere commercializzato, senza coinvolgere attività di deposito e stoccaggio di rifiuti, ex d.lgs. n. 22/97, riconducibile a diversa persona giuridica, la Elci s.a.s., come comunicato durante la fase istruttoria dalla società ricorrente medesima. Il provvedimento impugnato, quindi, in relazione agli apporti documentali forniti in istruttoria dalla società ricorrente, è carente in motivazione, in ordine all'indicazione delle

ragioni per le quali si era ritenuta la competenza provinciale nonostante fosse chiaramente indicato che l'attività della Elciter s.r.l. non era collegata allo stoccaggio di rifiuti ex d.lgs. n. 22/97.

Per il profilo risarcitorio, il Collegio rileva che comunque la sospensione era stata disposta anche con il successivo provvedimento comunale impugnato con i primi motivi aggiunti, per cui resterebbe da considerare il mese di tempo trascorso tra il 27 gennaio 2005, data del provvedimento oggetto del ricorso introduttivo, e quella del 25 febbraio 2005, data del secondo provvedimento, in ordine alla eventuale risarcibilità del danno da ritardo, esplicitamente richiesto dalla società ricorrente, ma sul punto il Collegio si soffermerà, in linea generale, in prosieguo.

Con i primi motivi aggiunti, la società ricorrente lamentava vizi propri dell'impugnato provvedimento dirigenziale del 25 febbraio 2005, nonché vizi derivati dai provvedimenti comunali che avevano disposto l'adozione della variante parziale al P.R.G.C. su cui si era fondato il medesimo, il quale aveva disposto la sospensione di ogni determinazione sull'istanza di permesso di costruire.

In merito vale quanto sopra rilevato in ordine al sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la relativa istanza di permesso di costruire non è stata comunque accolta con il provvedimento dirigenziale del Comune di Novi Ligure del 22 aprile 2005 emesso sulla base del parere della Commissione Edilizia comunale che evidenziava la necessità di sospensione dell'elaborato in quanto ricadente in misure di salvaguardia ed impugnato con i successivi, ulteriori, motivi aggiunti.

Sul periodo intercorrente tra il 27 febbraio 2005 e il 22 aprile 2005 e relativo danno da ritardo si rimanda al prosieguo.

Sulla soccombenza virtuale il Collegio rileva la fondatezza, assorbente, del terzo motivo (aggiunto) – violazione dell'art. unico l.n. 1902/1952 – in quanto la disposta sospensione doveva essere preceduta dal parere obbligatorio della Commissione Edilizia, invece assente.

Con i secondi motivi aggiunti, come detto, la Elciter s.r.l. chiedeva l'annullamento della nota dirigenziale del 22 aprile 2005 sopra ricordata.

Con il primo motivo (aggiunto), la società ricorrente lamentava la violazione dell'art. 4, comma 2, DPR n. 447/98, dell'art. 58, comma 2, l.r. n. 56/77 e dell'articolo unico della l.n. 1902/1952, in relazioni agli artt. 2, comma 1, l.n. 241/90 e 20 DPR n. 380/01, perché, in sostanza, lo SUAP di Novi Ligure non poteva concludere il procedimento mediante sospensione in applicazione delle norme di salvaguardia, basandosi unicamente sul parere della Commissione edilizia di Bosco Marengo, richiesto anche tardivamente rispetto alla già disposta sospensione di cui al provvedimento del 25 febbraio 2005 sopra richiamato.

In merito il Collegio rileva che correttamente lo SUAP di Novi Ligure abbia disposto la sospensione in applicazione della misure di salvaguardia, una volta intervenuto comunque il parere negativo della Commissione edilizia di Bosco Marengo, in applicazione dell'art. 4, comma 2, DPR n. 447/98, il quale prescrive che se una delle amministrazioni di settore si pronuncia negativamente la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso, pur potendo l'interessato richiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

Proprio questo è accaduto nel caso di specie, ove il Responsabile dello SUAP ha preso atto della pronuncia negativa della Commissione edilizia comunale e ne ha fatto proprie le conclusioni, senza che fosse suo onere motivare ulteriormente. Che vi sia stato un previo provvedimento comunale adottato anteriormente al parere della commissione edilizia è circostanza ininfluenza, se lo SUAP si è comunque pronunciato nei termini, nel rispetto della cadenza procedimentale, secondo la specifica indicazione dell'art. 4, comma 2, DPR n. 447/98, ricordando comunque all'interessata la facoltà di potere richiedere la convocazione di una conferenza di servizi al fine di concordare eventuali condizioni per superare il pronunciamento negativo.

Sotto un secondo profilo l'Elciter s.r.l. lamentava anche illegittimità derivata del provvedimento impugnato dai vizi che a suo dire contraddistinguevano il precedente provvedimento di sospensione del 25 febbraio 2005.

Sul punto il Collegio rileva, come evidenziato, la non sussistente correlazione tra il provvedimento del 25 febbraio 2005 e quello successivo impugnato con i secondi motivi aggiunti il quale, infatti, non fa menzione del suddetto provvedimento del 25 febbraio 2005 ma pone a suo presupposto - allegandone copia - la nota del Funzionario responsabile del Comune di Bosco Marengo del 22 aprile 2005 che, richiamando il parere negativo della Commissione edilizia del 21 aprile 2005, sospendeva l'elaborato ricadente in misure di salvaguardia.

Il provvedimento dello SUAP del 22 aprile 2005 è quindi del tutto autonomo rispetto a quello impugnato con i precedenti motivi aggiunti, per cui non sussistono le ragioni di illegittimità derivata lamentate dalla società ricorrente.

In relazione alle censure avverso il parere della Commissione edilizia del 21 aprile 2005 richiamato nel provvedimento impugnato, il Collegio rileva che esso costituisce un mero atto endoprocedimentale non suscettibile di impugnazione. Ad ogni modo non può sostenersi la sua illegittimità per essere stato adottato dopo l'adozione della misura di salvaguardia, atteso che, per quanto sopra illustrato, la misura di salvaguardia è stata posta con il provvedimento comunale del 22 aprile 2005 adottato il giorno successivo alla pronuncia della Commissione edilizia.

Per quanto detto, quindi, i secondi motivi aggiunti sono infondati.

Con i terzi motivi aggiunti la società ricorrente chiedeva l'annullamento "in

parte qua” del parere della Commissione edilizia e della relativa nota comunale di Bosco Marengo dell'11 novembre 2005, con cui il rilascio del permesso di costruire è subordinato a tre condizioni nonché delle valutazioni espresse dalla Conferenza in questione, in data 30 agosto 2005.

Il Collegio rileva che le prescrizioni di cui a tali provvedimenti impugnati consistevano: 1) nella produzione della prescritta autorizzazione ai sensi di legge per lo scarico in acque superficiali; 2) nella produzione dell'autorizzazione da parte di tutti i proprietari dei fondi interessati alla posa della tubazione di scarico, 3) nella produzione di un atto pubblico di impegno a procedere alla demolizione di quanto costruito nelle more dell'approvazione di un vincolo di in edificabilità assoluta ai sensi del procedimento di variante urbanistica allora ancora “in itinere”.

Tale ultima prescrizione risulta non riportata nell'ultimo provvedimento comunale, del 6 febbraio 2008, che comunicava il nulla osta al rilascio del permesso di costruire in seguito alla intervenuta decadenza della variante urbanistica predisposta ai sensi dell'art. 17, comma 7, l.r.n. 56/77 per quanto successivamente approvato dalla Regione Piemonte, che escludeva dalla fasce di rispetto l'insediamento produttivo proposto dalla Elciter s.r.l.

In più, il Collegio rileva che il provvedimento del 6 febbraio 2008 ha sostituito il precedente oggetto dei terzi motivi aggiunti e, sotto tale profilo, può dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il rilascio del permesso di costruire è vincolato dalle nuove prescrizioni di cui al medesimo e la società ricorrente non avrebbe alcuna utilità dall'annullamento dei provvedimenti impugnati con i terzi motivi aggiunti in quanto, allo stato, il permesso di costruire è subordinato alle nuove prescrizioni in questione.

Poiché tale provvedimento del 6 febbraio 2008 non risulta impugnato, il Collegio prende atto di tale risvolto processuale nel senso ora descritto.

Sotto il profilo della “soccombenza virtuale” il Collegio rileva che il provvedimento dirigenziale impugnato si limitava a comunicare il parere (favorevole con prescrizioni) della Commissione edilizia, richiedendo una integrazione di documentazione, non rivestendo, pertanto, carattere definitivo e lesivo, con conseguente inammissibilità dei terzi motivi aggiunti.

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda per il succedersi dei provvedimenti di sospensione in misura di salvaguardia, fondati su una variante urbanistica ritenuta legittima, in relazione alle specifiche doglianze della Elciter s.r.l. nel ricorso n. 321/05 definito con sentenza di questa Sezione n. 447/2008, che pure compensava le spese di lite, nonché in considerazione della fondatezza delle prime due impugnative e della infondatezza e inammissibilità, rispettivamente, della terza e della quarta che porta ragionevolmente alla soccombenza reciproca ed alla compensazione delle spese di lite.

Resta da considerare il profilo legato alla domanda risarcitoria (da ritardo), secondo quanto prospettato dalla società ricorrente soprattutto nella memoria per la pubblica udienza.

Infondata è la domanda risarcitoria in relazione alle impugnative di cui ai secondi e terzi motivi aggiunti, attesa l'infondatezza dei primi e l'inammissibilità dei secondi, per quanto detto in precedenza.

In relazione al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti e sul danno lamentato in ordine al ritardo nella realizzazione del progettato intervento edilizio, con improduttivo immobilizzo dell'investimento fondiario e perdita di opportunità commerciale e conseguenti guadagni, come lamentata dalla società ricorrente nella memoria conclusiva, il Collegio evidenzia in primo luogo la genericità di tali doglianze, non suffragate da alcun principio di prova.

In ordine alla liquidazione del c.d. "danno da ritardo", infatti, il Collegio rileva che la giurisprudenza, con cui si concorda, ha precisato che essa, pur riconducibile al danno da lesione di interesse legittimo, per l'ontologica natura delle posizioni soggettive fatte valere (TAR Puglia, Ba, Sez. II, 13.1.05, n. 56), costituisce una fattispecie "sui generis" di natura del tutto specifica e peculiare che deve essere ricondotta all'art. 2043 c.c., per l'identificazione degli elementi costitutivi dell'illecito, e all'archetipo dell'art. 2236 c.c., per l'individuazione dei confini della responsabilità (TAR Lazio, Sez. III quater, 31.3.08, n. 2704).

Di conseguenza, anche nel caso di richiesta di risarcimento del danno "da ritardo" della p.a., l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi "iuris tantum" in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, sia in relazione al danno emergente che al lucro cessante, sia in relazione alla condotta, quantomeno colposa, dell'amministrazione procedente, in assenza di ragioni peculiari che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, inducevano la medesima amministrazione ad assumere la determinazione censurata (TAR Lazio, n. 2704/08 cit. e Cons. Stato, Sez. IV, 15.11.04, n. 7449).

In relazione alle due impugnative (virtualmente fondate), quindi, manca ogni principio di prova in ordine al danno subito nei mesi di vigenza dei provvedimenti di cui era richiesto l'annullamento, atteso che il diniego del permesso di costruire era stato espresso con il provvedimento successivo, legittimamente adottato dal 22 aprile 2005, non essendo sufficiente allo scopo la mera rilevata illegittimità (virtuale) degli stessi. Né è individuabile successiva condotta colposa dell'amministrazione, atteso che il diniego del permesso di costruire era stato adottato in vigenza della deliberazione di C.C. n. 47/04 avente ad oggetto variante parziale al PRGC, per il quale la medesima Elciter s.r.l. aveva proposto ricorso a questo Tribunale, respinto con sentenza di questa Sezione n. 447/08 e solo con il successivo intervento regionale tale misura urbanistica non ha continuato ad avere efficacia.

Sotto tale profilo, quindi, la domanda risarcitoria è infondata e possono

compensarsi le spese di lite per la su ricordata specificità della vicenda. ⁴

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione 1[^] dichiara il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 aprile 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO